

DOVE E QUANDO NASCE LA CONTABILITA' ACCRUAL

- **E' una riforma che discende dai principi contabili internazionali del settore pubblico IPSAS**

(approvati da Ipsas Bord con sede a Toronto)

- **L'UE li ha fatti propri** (con i dovuti aggiustamenti) con gli elaborandi EPSAS (in fase di approvazione dall'EPSAS Working Group promosso da Eurostat)

- **La Direttiva 2011/85/UE dispone:**

- art. 3, **gli Stati Membri UE devono dotarsi di sistemi contabili utili a generare dati fondati sul principio accrual (competenza economica)** per poter predisporre gli aggregati di contabilità nazionale secondo le regole del SEC (Sistema Europeo dei Conti Integrati), **verificando a tal fine l'adeguatezza degli standard internazionali** di contabilità già codificati per il settore pubblico (IPSAS).

- art. 12, bisogna assicurare non solo l'uniformità delle norme e delle procedure contabili, ma anche l'integrità dei sistemi di raccolta e di elaborazione dei dati di tutte le P.A.



Il percorso di allineamento é sfociato nell'inserimento del sistema contabile accrual unico per le Amministrazioni Pubbliche italiane tra le **riforme abilitanti del PNRR** (Riforma 1.15 "Dotare le Pubbliche Amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual").

SITO UFFICIALE DELLA CONTABILITA' ACCRUAL

<https://accrual.rgs.mef.gov.it/it/index.html>



Notizie in evidenza [Vedi tutte →](#) **Standard Contabili**

COSA E' LA CONTABILITA' ACCRUAL

- un sistema unico di contabilità per la rendicontazione:
 - * un unico quadro concettuale
 - * un unico set di standard
 - * un unico piano dei conti
- per tutte le P.A.
- Accrual = contabilità economico-patrimoniale con riferimento agli standard internazionali IPSAS e EPSAS
- è un sistema **indipendente ed autonomo** formato da un unico corpus di principi e regole uniformi e coerenti tra loro
- utilizza il metodo contabile della partita doppia

LE FINALITA' DELLA CONTABILITA' ACCRUAL

- allineamento alle indicazioni europee
- migliorare la governance del settore pubblico
- implementare un efficace sistema di contabilità nazionale basato su un consolidamento diretto dei bilanci delle P.A. già conformi agli standard europei
- uniformare le regole di contabilità tra tutte le P.A.
- creare un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico, autonomo e non derivato da altri sistemi
- creare un sistema con una intrinseca coerenza tra principi, regole e applicazioni, in quanto basato su standard propri e autonomi (QC e ITAS)
- prevedere anche un processo standardizzato e trasparente di statuizione e modifica degli ITAS (due process)
- consentire l'applicazione di una contabilità analitica idonea a valutare le performance e ad applicare tecniche di controllo di gestione
- valorizzare il patrimonio pubblico, anche quello culturale (heritage)

IL CRONOPROGRAMMA

- e' fissato nella riforma 1.15 del PNRR
- definizione degli standard, QC e ITAS entro giugno 2024
- completamento del quadro normativo entro il 2024/2025
- dall'anno 2025 scatta l'avvio della c.d. "fase pilota", regolata dall'art. 10 del DL 9/8/2024, n. 113 (adeguamento software, formazione, individuazione dei funzionari responsabili, riclassificazione piano dei conti, ecc.)
- applicazione del nuovo sistema contabile ad almeno il 90% delle P.A. entro l'anno 2026



Eurostat verifica la reale applicazione della contabilità accrual nei Paesi UE, attraverso un apposito gruppo di lavoro, "Task force IPSAS/EPSAS"

L'AMBITO DI APPLICAZIONE

- Il nuovo sistema unico di contabilità economico patrimoniale, basato sul principio accrual, riguarda tutti i comparti della P.A., come definiti dall'art. 1, comma 2, Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresi gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

IL QUADRO NORMATIVO E LA FASE PILOTA



Direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'Unione Europea dell'8/11/11 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati

- art. 3, gli Stati Membri UE devono dotarsi di sistemi contabili utili a generare dati fondati sul principio accrual (competenza economica) per poter predisporre gli aggregati di contabilità nazionale secondo le regole del SEC (Sistema Europeo dei Conti Integrati), verificando a tal fine l'adeguatezza degli standard internazionali di contabilità già codificati per il settore pubblico (IPSAS).

- art. 12, bisogna assicurare non solo l'uniformità delle norme e delle procedure contabili, ma anche l'integrità dei sistemi di raccolta e di elaborazione dei dati di tutte le P.A.



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

- "riforme abilitanti"
- progetto di riforma 1.15 "Dotare le Pubbliche Amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual"
- in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle Pubbliche Amministrazioni (IPSAS/EPAS)
- in attuazione della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'Unione Europea.

L'action plan indica:

- l'istituzione di una Struttura di Governance
- adozione di un quadro concettuale e di un unico insieme di standard contabili ITAS per l'intera P.A. italiana
- la definizione di un nuovo piano dei conti unico per le P.A.
- lo sviluppo di adeguati sistemi informatici
- la formazione delle risorse umane

PNRR, pag. 71

Riforma "Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual"

L'obiettivo della riforma è quello di implementare un sistema di **contabilità basato sul principio accrual unico per il settore pubblico**, in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPAS) e in attuazione della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio: un assetto contabile accrual costituisce, infatti, un supporto essenziale per gli interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, grazie ad un sistema di imputazione, omogeneo e completo, del valore contabile dei beni delle pubbliche amministrazioni.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha realizzato, in accordo con la Commissione Europea, tre diversi progetti finalizzati ad analizzare l'accounting maturity del nostro Paese e ad individuare le iniziative più idonee per l'adozione di un sistema unico di contabilità accrual nelle amministrazioni pubbliche italiane.

Si tratta di:

- "Design of the accrual IPSAS/EPAS based accounting reform in the Italian public administration"
- "Support for the implementation of the accrual IPSAS/EPAS based accounting in the Italian public administration"
- "Design a chart of accounts for the EPAS/IPSAS based accrual accounting"

Tali progetti risultano essenziali per avviare un percorso di **implementazione di un framework contabile incardinato sul principio accrual**: dopo aver valutato il divario esistente fra l'attuale assetto contabile delle pubbliche amministrazioni italiane e un sistema contabile basato sugli standard europei e dopo aver evidenziato le diverse criticità da affrontare, sono state identificate le azioni da intraprendere per colmare il divario rispetto agli obiettivi in termini di **accounting maturity**.

L'action plan propone alcune iniziative fondamentali, tra le quali:

- Il coordinamento delle attività di riforma contabile con l'istituzione di un nuovo modello di governance
- La riduzione delle discordanze tra i diversi sistemi contabili mediante un'azione di convergenza verso un unico insieme di standard contabili
- L'elaborazione di un quadro concettuale unico per l'intera pubblica amministrazione italiana;
- La definizione di un nuovo piano dei conti unico per le pubbliche amministrazioni, in linea con le migliori pratiche internazionali
- La consapevolezza dei requisiti fondamentali in materia di informatica, risorse umane e sistemi di gestione finanziaria necessari per implementare con successo la riforma contabile

A supporto di tale disegno, si prevede inoltre la realizzazione di un nuovo **sistema informativo a supporto dei processi** di contabilità pubblica, basato su **un'architettura del tipo ERP** (Enterprise Resource Planning) e strutturato in moduli, tra loro collegati e integrati, in grado di cogliere, con una unica rilevazione, il profilo finanziario, economico-patrimoniale e analitico di uno stesso fatto gestionale.

Il nuovo sistema, chiamato **InIt**, sarà messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), come un unico sistema informatico integrato a supporto dei processi contabili e sostituirà le numerose applicazioni attualmente in uso presso le amministrazioni centrali. Tale sistema sarà inoltre in grado di gestire tutti i processi di una organizzazione – siano essi di tipo amministrativo, produttivo e finanziario – consentendo di integrare tutta l'organizzazione e

le sue funzioni e rendendo le informazioni simultaneamente disponibili a tutti i processi e gli attori coinvolti.

Inoltre, la costruzione delle funzionalità e dell'architettura del nuovo sistema InIt sosterrà e si accompagnerà con innovazioni di processo, come, ad esempio, l'aggiornamento del **piano dei conti integrato** o l'estensione dell'ambito della sperimentazione della contabilità economico-patrimoniale.

Modalità e tempi di attuazione – Il percorso di costruzione del framework contabile basato sul principio accrual, unico per il settore pubblico, è già stato avviato, attraverso la realizzazione dei tre progetti sopra menzionati, e terminerà entro il quarto trimestre 2026, in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPAS) e in attuazione della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio.

Il sistema InIt necessario per tale riforma **sarà inizialmente in uso presso i Ministeri**, per poi essere esteso alle Amministrazioni Autonome che attualmente utilizzano i sistemi informatici messi a disposizione dalla RGS. Successivamente sarà messo a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche. Il sistema verrà reso disponibile, con progressivi rilasci, a partire dal primo semestre del 2021.



Istituzione della Struttura di Governance per la definizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni

Determine RGS n. 35518 del 5 marzo 2020, n. 103255 del 26 giugno 2020 e n. 17648 del 2 febbraio 2022



DL 6/11/21, n.152, Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), conv. in L. 29/12/2021 n. 233

(Art. 9, c.14)

14. Le **attività connesse** alla realizzazione della riforma **1.15** del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale», inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso Piano, sono **svolte dalla Struttura di governance** istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020.



Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27/6/2024. Approvati Quadro concettuale e 18 standard ITAS



DL 9/8/24, n. 113, c.d. "omnibus" conv. in L. 7 ottobre 2024, n. 143, (art. 10, c.3) adempimenti per la fase pilota della nuova contabilità accrual

DL 9/8/24, n. 113, c.d. "omnibus"

Art. 10, comma 3

3. Ai fini dell'attuazione della fase pilota della Riforma **1.15** del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, **sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025**, ((di cui al comma 6)), **le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:**

- a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali;
- b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca;
- c) le regioni e le province autonome;
- d) le province e le città metropolitane;
- e) i **comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti** al 1° gennaio 2024;
- f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;
- g) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici;
- h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali;
- i) le autorità di sistema portuale;
- l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza;
- m) gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui alle lettere da a) a l) del presente comma, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

4. Sono **esclusi** dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, le società, nonché gli **enti** ((di cui al comma 3)), lettera m), che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un **numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità** e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a **8,8 milioni di euro**. Restano, altresì, esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonché le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Restano altresì esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

5. **Con determina del Ragioniere** generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono **individuare** le amministrazioni di cui al comma 3. L'elenco delle amministrazioni individuate ai sensi del primo periodo è pubblicato nella sezione del sito ((internet)) della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15 del PNRR.

6. Le amministrazioni di cui al comma 3 **predispongono**, per le finalità indicate nel medesimo comma, gli **schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole** del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono **almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale** a fine anno.

7. **Nelle more** dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, **per finalità di sperimentazione** nell'ambito della **fase pilota** di cui al medesima milestone e, pertanto, **non sostituiscono gli schemi di bilancio** e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.

8. Sulla base dei **requisiti generali** individuati con **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare **entro il 31 marzo 2025**, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una **analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard** contabili di cui alla milestone M1C1- 108.

9. **Nelle more** della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 8, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni **riclassificano le voci dei propri piani dei conti** secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1-108, ed **effettuano le rettifiche e le integrazioni** necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima milestone.

10. Al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del target M1C1-117 del PNRR, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con esclusione delle società, sono tenuti ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al **primo ciclo di formazione** sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione è erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato, accessibile dalla sezione del sito ((internet)) della Ragioneria Generale dello Stato, di cui al comma 5.

11. Con uno o più **decreti** del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono **fornite le istruzioni di natura procedurale e ((tecnico-contabile))** in relazione all'utilizzo dei

modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla milestone M1C1-108 e le voci dei principali **piani dei conti** e modelli contabili vigenti, nonché alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui al comma 6, alla Ragioneria generale dello Stato.

12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Determina del Ragioniere Generale dello Stato 26/11/2024, n. 259, Individuazione soggetti tenuti alla fase Pilota accrual



DM 23/12/24 modelli e schemi di bilancio per la fase pilota

VISTA la **Direttiva 2011/85/UE** del Consiglio dell'Unione Europea del 18 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, così come modificata dalla Direttiva 2024/1265, e, in particolare, l'articolo 3, che dispone che "gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica e che contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza", anche "al fine di predisporre i dati basati sul sistema europeo dei conti nazionali e regionali";

VISTO anche l'articolo **16-bis** della predetta Direttiva, il quale dispone che, **entro il 31 dicembre 2025**, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione in merito alla **situazione della contabilità delle amministrazioni pubbliche** degli Stati membri dell'Unione, **tenendo conto** dei progressi compiuti rispetto alla valutazione effettuata nel 2013 circa **adeguatezza dei principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico negli Stati membri**" (International Public Sector Accounting Standards o **IPSAS**);

CONSIDERATA la **necessità di definire** un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per le pubbliche amministrazioni italiane, basato **sul principio accrual, con un unico corpus di principi generali** e di principi applicati ispirati agli IPSAS e, in prospettiva, agli elaborandi EPSAS (European Public Sector Accounting Standards), in coerenza con il processo di definizione

degli standard avviato nell'ambito del tavolo di lavoro appositamente istituito dalla Commissione Europea presso l'Eurostat (EPSAS Expert Group);

VISTA la determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020, con la quale è stata istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), la **Struttura di governance** per la definizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni italiane (di seguito, solo "Struttura di governance");

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ufficialmente presentato dall'Italia alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e adottato con decisione di esecuzione del Consiglio UE n. 10160/21, del 13 luglio 2021;

VISTA la riforma **1.15 del PNRR**, denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual» inserita nella Missione 1, Componente 1, dello stesso Piano;

VISTO il **decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152**, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", il quale all'articolo 9, comma 14, stabilisce che le attività connesse alla realizzazione della citata riforma 1.15 del PNRR sono svolte dalla Struttura di governance istituita presso la RGS;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 16051/2023 del 5 dicembre 2023, con allegato tecnico del 27 novembre 2023, che modifica il PNRR originariamente approvato con decisione del Consiglio del 13 luglio 2021, la successiva decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 9399/24 del 7 maggio 2024 e il relativo allegato del 2 maggio 2024, nonché da ultimo la decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 15114/24 del 12 novembre 2024 e il relativo allegato adottato in pari data, con la quale vengono approvate ulteriori variazioni;

VISTA la **milestone M1C1-108** della riforma 1.15 del PNRR, che prevede il completamento, entro il secondo trimestre 2024, di un quadro concettuale di riferimento per il sistema di contabilità unico basato sul principio accrual, la definizione di standard contabili ispirati agli IPSAS e l'elaborazione di un piano dei conti multidimensionale;

VISTA la **determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024**, con la quale, previa approvazione da parte del Comitato direttivo della Struttura di governance e nel rispetto degli obiettivi e delle scadenze della milestone M1C1-108, sono stati definiti i principi e le regole del nuovo sistema contabile accrual unico per le pubbliche amministrazioni italiane, costituiti dal quadro concettuale, dagli standard contabili e dal piano dei conti multidimensionale;

VISTI, in particolare, gli schemi di bilancio di conto economico e di stato patrimoniale, che costituiscono, rispettivamente, gli allegati n. 1 e n. 2 del principio contabile **ITAS 1** adottato, insieme agli altri standard contabili, con la citata determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024;

VISTA la milestone M1C1-118 della riforma 1.15, come riformulata a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 9399/24 del 7 maggio 2024, che prevede, fra l'altro, una **fase pilota finalizzata alla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, coerenti** con le nuove regole contabili di cui alla milestone M1C1-108, da parte di un numero di amministrazioni pubbliche che coprano **almeno il 90% della spesa primaria del settore pubblico;**

VISTO il target M1C1-117 della riforma 1.15, come riformulato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 9399/24 del 7 maggio 2024, che prevede la conclusione, **entro il primo trimestre 2026, del primo ciclo di formazione** per la transizione al nuovo sistema contabile per i rappresentanti di un numero di amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90% della spesa primaria del settore pubblico;

VISTO il **Piano triennale dei lavori della Struttura di governance per il triennio 2024-2026, approvato dal Comitato Direttivo il 31 gennaio 2024**, nel quale si ravvisa la necessità di un intervento normativo per consentire l'espletamento della fase pilota, di cui alla milestone M1C1-118, e del primo ciclo di formazione, di cui al target M1C1-117;

VISTO il **decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113**, convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, recante "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" con il quale, all'articolo 10, commi da 3 a 12, è stato adottato il predetto intervento normativo;

VISTO l'articolo 10, comma 3 dello stesso decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, che indica le amministrazioni pubbliche soggette alla fase pilota e il successivo comma 5, secondo il quale l'elenco delle stesse amministrazioni è individuato, tenendo conto delle esclusioni di cui al comma 4, con determina del Ragioniere Generale dello Stato;

VISTA la **determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 259 del 26 novembre 2024** con la quale sono state **individuate**, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del predetto decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, le **amministrazioni tenute a predisporre gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025**, che includano almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR.;

VISTO l'articolo **10, comma 7** dello stesso decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, secondo il quale, **nelle more dell'adozione del sistema** di contabilità economico-patrimoniale unico di cui alla

milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono **predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione** nell'ambito della fase pilota di cui alla medesima milestone e, pertanto, **non sostituiscono** gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti;

VISTO l'articolo 10, comma 9 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, il quale stabilisce che, nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni **riclassificano le voci dei propri piani dei conti** secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1-108, **ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie** all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima milestone;

VISTO l'articolo 10, comma 10 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, il quale prevede che, al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del target M1C1-117 del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con la sola esclusione delle società, sono tenute ad **assicurare la partecipazione** di propri rappresentanti al **primo ciclo di formazione** sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile, erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato del sito Internet della RGS;

CONSIDERATO che la Struttura di governance ha reso **operativa una apposita sezione del sito Internet** della RGS (<https://accrual.rgs.mef.gov.it>), per assicurare un'informazione costante e aggiornata sulle attività di attuazione della riforma 1.15 del PNRR e che, al fine di adempiere all'obiettivo previsto dal target M1C1-117 della predetta riforma, è stato attivato il **Portale della formazione accrual**, raggiungibile tramite il predetto sito Internet.

VISTA la Convenzione n. 176832 del 27 giugno 2024 tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (**SNA**) e la RGS avente per oggetto la **validazione e certificazione dei corsi multimediali costituenti il programma per il primo ciclo formativo previsto dal target M1C1-117;**

CONSIDERATO il programma **InIt** della RGS, finalizzato alla realizzazione di un unico sistema informatico integrato a supporto dei processi amministrativo-contabili di tipo ERP (Enterprise Resource Planning), **adottato dalle amministrazioni centrali dello Stato** e, su base volontaria, da altre amministrazioni centrali autonome, mediante il quale, dall'esercizio 2021, **sono in uso le funzionalità relative alla contabilità economico-patrimoniale e alla contabilità analitica per centri di costo** delle amministrazioni centrali dello Stato;

VISTO l'articolo 10, comma 11 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, il quale stabilisce che, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono fornite le **istruzioni di natura procedurale e tecnico** contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla milestone M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonché alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio alla RGS;

DECRETA

Articolo 1

(Modelli di raccordo e schemi di bilancio)

1. Al fine di elaborare gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale per l'esercizio 2025, di cui all'articolo 10, comma 6 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, le amministrazioni di cui all'articolo 10, comma 5 del medesimo decreto-legge, **riclassificano i propri dati contabili secondo le voci del piano dei conti unico** per le pubbliche amministrazioni, di cui alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15, adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato **n. 176775 del 27 giugno 2024.**

2. Per la riclassificazione di cui al comma 1, le amministrazioni provvedono a **definire opportuni raccordi fra i propri piani dei conti e il piano dei conti unico, nei tempi utili** ad assicurare la produzione e la trasmissione degli schemi di bilancio secondo le indicazioni del presente decreto, sulla base dei modelli di raccordo di cui al comma 3, per quanto applicabili.

3. Al fine di definire i criteri per la riallocazione delle poste contabili e l'applicazione delle rettifiche e delle integrazioni necessarie al recepimento dei principi e delle regole contabili, di cui alla citata milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, **sono predisposti appositi modelli per il raccordo** con il piano dei conti unico dei piani dei conti o modelli di rilevazione contabile di seguito elencati:

a) il piano dei conti per la contabilità economico-patrimoniale di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, per le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato e per le altre amministrazioni centrali autonome che adottano il medesimo piano dei conti;

b) il **piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale di cui agli allegati 6/2 e 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118** per le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli

enti locali, i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria;

c) il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale di cui agli allegati 1.2 e 1.3 al Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 per le amministrazioni pubbliche non territoriali in contabilità finanziaria soggette alle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

d) i modelli di rilevazione di conto economico e stato patrimoniale di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 definiti, da ultimo, con Decreto del ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 maggio 2019, per gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;

4. I modelli di raccordo, di cui al comma precedente, sono adottati con determina del Ragioniere Generale

dello Stato, previa approvazione del Comitato direttivo della Struttura di governance, di cui all'articolo 9, comma 14 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e pubblicati, **entro il 31 marzo 2025, nella sezione del sito Internet** della RGS dedicata alla riforma 1.15 del PNRR (<https://accrual.rgs.mef.gov.it>).

Articolo 2

(Modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base)

1. Il ciclo di formazione di base, di cui all'articolo 10, comma 10 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113 è erogato esclusivamente in **modalità telematica** tramite il **portale della formazione accrual**, accessibile dalla sezione del sito Internet della RGS dedicato alla riforma 1.15. I singoli corsi ed il programma formativo complessivo sono **validati e certificati** dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), secondo i criteri e le modalità disciplinati dalla Convenzione n. 176832 del 27 giugno 2024, tra la SNA e la RGS.

2. Ai fini della partecipazione al ciclo di formazione di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, **entro 45 giorni** dalla data del presente decreto, si **registrano sul portale della formazione accrual**, con le modalità ivi indicate, **designando il gestore della formazione, che ha il compito di curare l'iscrizione, sul medesimo portale, del referente responsabile della formazione e del personale indicati dall'amministrazione per espletamento del primo ciclo di formazione.**

3. Il referente responsabile della formazione, di cui al comma 2, **monitora il completamento del percorso** formativo del personale iscritto al portale, avendo **riguardo agli adempimenti della fase pilota** di cui alla milestone M1C1-118 e delle tempistiche e degli adempimenti richiesti per la **rendicontazione** del target M1C1-117.

Articolo 3

(Modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui all'articolo 10, comma 6 del decreto legge del 9 agosto 2024, n. 113, alla Ragioneria generale dello Stato)

1. Ai fini della rendicontazione alla Commissione europea del conseguimento, **entro il secondo trimestre 2026**, dell'**obiettivo relativo al completamento della fase pilota**, prevista dalla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, elaborati dalle amministrazioni di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, sono **acquisiti dalla RGS**, secondo le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. Per le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato e per le altre amministrazioni centrali che adottano, per le scritture di contabilità economico-patrimoniale, il sistema informativo **InIt** della RGS, gli schemi di bilancio sono acquisiti tramite procedure informatiche messe a punto dalla RGS.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, diverse da quelle indicate al precedente comma 2, **trasmettono alla RGS gli schemi di bilancio dell'esercizio 2025** attraverso protocolli di interoperabilità analoghi a quelli in uso per la trasmissione di dati contabili e di bilancio delle amministrazioni pubbliche alla Banca Dati Unitaria, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottando il linguaggio standard per la comunicazione di informazioni economiche e finanziarie "eXtensible Business Reporting Language" (**XBRL**) e lo standard per la codifica e decodifica "eXtensible Markup Language" (**XML**), secondo le tassonomie e le istruzioni tecniche relative al funzionamento dei protocolli di interoperabilità, **disponibili su apposito allegato tecnico, approvato dal Comitato direttivo della struttura di governance** e pubblicato sul sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla riforma 1.15 (<https://accrual.rgs.mef.gov.it>) **entro il 31 marzo del 2025**.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto **sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale** della Repubblica italiana. Roma, Il Ministro dell'economia e delle finanze

LA FASE PILOTA – ANNO 2025



L'art. 10 del DL 9/8/2024, n. 113, che concerne la fase c.d. "pilota", ovvero la fase sperimentale della nuova contabilità accrual, individua anche il perimetro delle P.A. obbligate alle nuove disposizioni nell'anno 2025.

- Le P.A. che rientrano nelle "fase pilota" sono:
 - a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali;
 - b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca;
 - c) le regioni e le province autonome;
 - d) le province e le città metropolitane;
 - e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024;
 - f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;
 - g) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici;
 - h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali;
 - i) le autorità di sistema portuale;
 - l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza;
 - m) gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui alle lettere da a) a l).
- Sono esclusi (dalla fase pilota):
 - gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale,
 - le società
 - gli enti piccoli (con un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a 50 e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale inferiore a 8,8 ml di euro.
 - gli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
 - gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura,
 - le P.A. in liquidazione.



**Determina del Ragioniere Generale dello Stato
26/11/2024, n. 259, Individuazione soggetti tenuti alla fase
Pilota accrual**



**DM 23/12/24 modelli e schemi di bilancio per la
fase pilota**

LA STRUTTURA DI GOVERNANCE

- **è stata definita** in coerenza con l'analoga attività di statuizione dei principi contabili europei dell'EPSAS Working Group;
- **è incardinata** nella Ragioneria Generale dello Stato - RGS
- **è stata istituita** con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020, poi modificata con determine n. 103255 del 26 giugno 2020 e n. 17648 del 2 febbraio 2022.
- **si occupa** di definire un sistema unico di contabilità economico patrimoniale per le pubbliche amministrazioni, basato sul principio accrual, con un unico corpus di principi generali e di principi applicati ispirati agli IPSAS e, in prospettiva, agli elaborandi EPSAS

• Sono organi della Struttura:

- lo Standard Setter Board (SSB)
- il Comitato direttivo
- il Gruppo di consultazione
- la Segreteria tecnica

• Lo SSB:

- è una commissione composta di 15 membri,
- riveste il ruolo di organo tecnico indipendente del Ministero dell'Economia,
- opera senza vincolo di mandato e di rappresentanza, nel rispetto dei principi di autonomia, imparzialità e responsabilità
- ha il compito di elaborare proposte relative ai principi e agli standard di contabilità basati sul principio accrual, secondo gli indirizzi definiti a livello internazionale ed europeo (IPSAS e EPSAS)
- un regolamento disciplina composizione e funzionamento

• Il Comitato direttivo:

- ha funzioni di iniziativa e di indirizzo
- approva in via definitiva i principi e gli standard contabili elaborati dallo SSB

• Il Gruppo di consultazione e la Segreteria tecnica supportano i lavori del Comitato direttivo e dello SSB

GLI STANDARD ITAS

- **Il Quadro Concettuale (QC),**

si ispira al Conceptual Framework for General Purpose Financial Reports of Public Sector Entities degli IPSAS, approvato da Ipsas Bord con sede a Toronto.

- **ITAS 1 - Composizione e schemi del bilancio di esercizio,**

si ispira agli standard internazionali IPSAS 24—Presentation of budget information in financial statements, IPSAS 20—related party disclosure, IPSAS 18—Segment Reporting.

- **ITAS 2 - Politiche contabili, cambiamenti di politiche contabili e correzioni di errori, eventi successivi alla chiusura dell'esercizio,**

si ispira agli standard internazionali IPSAS 3— Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors e IPSAS 14—Events after the Reporting Date.

- **ITAS 3 – Operazioni, attività e passività in valuta estera,**

si ispira agli standard internazionali IPSAS 4—The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates.

- **ITAS 4 – Immobilizzazioni materiali,**

si ispira agli standard internazionali IPSAS 16—Investment Property, IPSAS 17—Property, Plant, and Equipment, IPSAS 5 - Borrowing Costs, IPSAS 27—Agriculture.

- **ITAS 5 – Immobilizzazioni immateriali,**

si ispira agli standard internazionali IPSAS 31—Intangible assets , IPSAS 5 - Borrowing Costs, IPSAS 27—Agriculture.

- **ITAS 6 – Accordi per servizi in concessione: concedente,**

si ispira allo standard internazionale IPSAS 32 - Service concession arrangements: grantor.

- **ITAS 7 – Locazioni,**

si ispira allo standard internazionale IPSAS 13 - Leases.

- **ITAS 8 – Riduzione di valore delle attività,**

si ispira allo standard internazionale IPSAS 26—Impairment of cash-generating assets.

- **ITAS 9 – Ricavi e proventi,**

si ispira agli standard internazionali IPSAS 9—Revenue from Exchange Transactions, IPSAS 23 —Revenue from non-exchange transactions (taxes and transfers), IPSAS 11 —Construction Contracts, IPSAS 47- Revenue.

- **ITAS 10 – Rimanenze,**

si ispira allo standard internazionale IPSAS 12—Inventories.

- **ITAS 11 – Strumenti finanziari,**

si ispira agli standard internazionali:

IPSAS 28 - Financial instruments: presentation

IPSAS 29 - Financial instruments: recognition and measurement

IPSAS 30 —Financial instruments: disclosure

IPSAS 41 —Financial instruments "

- **ITAS 12 – Bilancio consolidato,**

si ispira agli standard internazionali IPSAS 35 - Consolidated financial statements, IPSAS 40 - Public sector combinations, IPSAS 38 - Disclosure of interests in other entities.

- **ITAS 13 – Fondi, passività potenziali e attività potenziali,**

si ispira allo standard internazionale IPSAS 19 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

- **ITAS 14 – Partecipazioni in organismi controllati o collegati e accordi a controllo congiunto,**

si ispira agli standard internazionali IPSAS 34 - Separate financial statements, IPSAS 36 - Investments in associates and joint ventures, IPSAS 37 - Joint arrangement.

- **ITAS 15 – Benefici per i dipendenti,**

si ispira allo standard internazionale IPSAS 39 - Employee benefits.

- **ITAS 16 – Prestazioni sociali in denaro,**

si ispira allo standard internazionale IPSAS 42—Social benefits.

- **ITAS 17 – Ratei e risconti,** non si ispira ad alcun IPSAS. Trattasi quindi di uno standard aggiuntivo che in via autonoma la Commissionne Standard Setter Board ha voluto approvare.

- **ITAS 18 Costi e oneri,**

si ispira allo standard internazionale IPSAS 48 - Transfer Expenses.



Quadro Concettuale e standard ITAS funzionano ""a regime"", cioè in ipotesi di vigenza della contabilità accrual.